



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/121/7136

Roma, 21 ottobre 2013

OGGETTO: Tutela legale, un diritto dei poliziotti che l'Amministrazione non può negare.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Si fa seguito alla nota p.n. ed oggetto datata 27 agosto 2013 e riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 933/13, datata 3 settembre 2013.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito le seguenti informazioni.

La normativa di settore riguardante la concessione delle spese di difesa, in particolare l'art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/97 che prevede quali requisiti imprescindibili l'esistenza dello status subiettivo di "*dipendente di amministrazione statale*", oltre che di "*giudizi promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali*" e di "*una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità*" e l'art. 32 legge n. 152/1975, c.d. "Legge Reale", che assicura, quale norma speciale, una particolare tutela agli "*ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria*", coinvolti in procedimento penale *per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica*, conclusosi con un provvedimento di esclusione della "*responsabilità per fatto doloso*".

Dalla lettura delle disposizioni in questione appare chiaro che la concessione della tutela legale è subordinata alla verifica dei presupposti in esse espressamente indicati, nello specifico la sussistenza della condizione soggettiva del richiedente di "dipendente di amministrazione statale" per l'art. 18 e di "ufficiali, agenti di P.S. e P.G., militari in servizio di P.S." per l'art. 32, della condizione oggettiva riguardante



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

l'esistenza di una sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità civile, penale ed amministrativa per l'art. 18 e di un provvedimento di esclusione di responsabilità penale per dolo per l'art. 32, oltre che l'esistenza della connessione dei fatti contestati con l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali per l'art. 18 e dei fatti compiuti in servizio con l'uso delle armi ed altri mezzi di coazione fisica per l'art. 32.

Perché possa riconoscersi quest'ultimo fondamentale requisito deve chiaramente risultare che i fatti e gli atti oggetto della vicenda giudiziale sono imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale; cosicché i fatti o gli atti possono anche non verificarsi durante l'esecuzione del servizio ma è necessario che abbiano con l'adempimento dei doveri di ufficio uno stretto legame strumentale.

Pertanto, la connessione deve essere intesa, così come sostenuto da copiosa giurisprudenza e dai pareri delle Avvocatura di Stato, non come mera occasione di servizio bensì come compimento di atti tipici della finzione rivestita, nella piena osservanza delle regole di condotta prescritte. Solo in tali ipotesi si manifesta la *ratio* dell'istituto che rende indenne il dipendente dalla sopportazione di oneri connessi all'esercizio delle sue funzioni sia in servizio che fuori, traducendosi, in caso contrario, in un ingiustificato arricchimento dello Stato in danno del dipendente che ha agito per la cura di un interesse pubblico.

Un preventivo accertamento della sussistenza della connessione nei termini sopra precisati deve essere, inoltre, effettuato anche nell'ambito della concessione dell'anticipo contrattuale previsto dall'art. 21 del DPR n. 51/1975 che prevede che agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio ed al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Diversamente operando in tali casi, i provvedimenti dell'Amministrazione apparirebbero contraddittori, attesa l'eventualità di un diniego del rimborso delle spese di difesa anche in caso di esito favorevole del giudizio, laddove non appaia incontrovertibile il nesso causale tra il comportamento contestato e l'adempimento dei doveri di ufficio, risultando tra l'altro impossibile recuperare le somme anticipate stante



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

la previsione normativa che legittima la rivalsa solo in caso di accertamento della responsabilità dolosa.

D'altronde, il beneficio della tutela legale, di fonte legale o contrattuale, non può essere concesso sulla base di un automatismo procedurale che non tenga conto della piena coincidenza del comportamento contestato con l'espletamento della attività istituzionale, anche in ragione della doverosa attenzione che l'Amministrazione deve dimostrare a tutela dell'erario.

Le determinazioni negative vengono, infatti, assunte, nel rispetto dei presupposti di legge, a seguito di una complessa istruttoria procedimentale durante la quale sono tenuti in debita considerazione gli atti giudiziari, le valutazioni dei dirigenti dei Reparti - come peraltro espressamente chiarito dal Capo della Polizia con circolare n. 333-A/U.C./T.L. del 29.3.2011 - oltre che i pareri delle Avvocature di Stato e gli orientamenti giurisprudenziali, che incidono profondamente sulle determinazioni dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa